

REGOLAMENTO CONPEF 2026**Aggiornamento del 19 settembre 2026****Approvato dal Consiglio Direttivo in data 19 settembre 2026 – in vigore dalla medesima data****1. Finalità e ambito del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la vita associativa di CONPEF, i requisiti di ammissione e mantenimento, le categorie professionali, l'aggiornamento professionale, le attestazioni, l'utilizzo dei contrassegni associativi e la procedura applicabile alle irregolarità e ai comportamenti sanzionabili. Esso opera nel rispetto dello Statuto, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle altre disposizioni applicabili.

Le categorie CONPEF hanno natura associativa e descrittiva. Non costituiscono titoli abilitanti, iscrizioni ad albi o ordini, certificazioni pubblicistiche né autorizzazioni allo svolgimento di attività riservate. Quando una legge o un regolamento richieda, per una specifica attività, titoli, abilitazioni, iscrizioni, autorizzazioni, requisiti tecnici o controlli di un'autorità pubblica, tali requisiti devono essere autonomamente posseduti e documentati dall'interessato e non possono essere sostituiti dall'iscrizione a CONPEF.

2. Sedi e sezioni territoriali

La sede legale dell'Associazione può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo (C.D.) in relazione alle esigenze amministrative e organizzative. Il C.D. può istituire, variare o sopprimere sedi operative e sezioni territoriali, nel rispetto dello Statuto. Le attività territoriali devono essere coerenti con lo Statuto, il Codice etico e di condotta, il presente Regolamento e le deliberazioni nazionali.

3. Soci e requisiti di ammissione

I soci si distinguono nelle tipologie previste dallo Statuto. Possono essere ammessi come Soci Ordinari i professionisti che operano nelle attività rappresentate da CONPEF e che, per quanto applicabile, rientrano nell'ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge n. 4/2013.

- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore, salvo requisiti più elevati previsti dalla specifica categoria o dalla normativa applicabile;
- formazione professionale coerente con l'attività dichiarata e con eventuali norme tecniche di riferimento;
- documentata esperienza, aggiornamento professionale e continuità nell'ambito di competenza, quando richiesti;
- assenza di incompatibilità con attività riservate o professioni regolamentate, salvo il possesso autonomo dei relativi titoli o abilitazioni;
- adesione allo Statuto, al Codice etico e di condotta e al presente Regolamento.

4. Categorie professionali

I professionisti operanti nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi possono richiedere l'iscrizione al CONPEF nelle seguenti categorie, nel rispetto della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e ferme restando le attività riservate dalla legge a professioni regolamentate, albi, ordini, collegi, ruoli o elenchi pubblici:

1. Criminalista – Esperto in Analisi della Scena del Crimine (UNI 11822:2021)
2. Criminalista – Esperto in Analisi di Traffico Dati Telefonici e Telematici (UNI 11822:2021)
3. Criminalista – Esperto in Analisi Foniche (UNI 11822:2021)
4. Criminalista – Esperto in Antropometria e Tratti Somatici (UNI 11822:2021)
5. Criminalista – Esperto in Balistica (UNI 11822:2021)
6. Criminalista – Esperto in Dattiloscopia (UNI 11822:2021)
7. Criminalista – Esperto in Digital Forensics (UNI 11822:2021)
8. Criminalista – Esperto in Geoarcheologia (UNI 11822:2021)
9. Criminalista – Esperto in Grafologia Forense (UNI 11822:2021)
10. Criminalista – Esperto in Trascrizioni (UNI 11822:2021)
11. Criminologo (UNI 11783:2020)
12. Cinofilo forense – Forensic Canine Operations Specialist (Schema CEPAS SCH143)
13. Esperto cinofilo in valutazione tecnica

14. Esperto in Analisi delle Tracce Ematiche – Bloodstain Pattern Analyst
15. Esperto in Arte, Antichità e valutazione di beni artistici
16. Esperto in Analisi tecnico-contabile bancaria e finanziaria
17. Professionista della Sicurezza delle Informazioni e Cybersecurity (UNI 11621-4:2024)
18. Esperto in Entomologia Forense
19. Esperto in Etica Digitale e Governance dei Dati
20. Esperto in Gemmologia e valutazione di gemme e gioielli
21. Tecnico per la Ricostruzione e l'Analisi degli Incidenti Stradali (UNI 11294:2020)
22. Esperto in Analisi tecnica degli incidenti dei mezzi di trasporto – aerei, navi, ferrovie, funivie e sistemi assimilabili
23. Professionista dell'Intelligenza Artificiale (UNI 11621-8:2026)
24. Esperto in Analisi tecnica delle Intercettazioni e delle Telecomunicazioni
25. Interprete in Lingua dei Segni (UNI 11591:2022)
26. Esperto in Linguistica Forense
27. Loss Adjuster – Esperto in accertamento, stima e liquidazione dei danni assicurativi (UNI 11628-1:2025), nei limiti previsti dalla norma e con esclusione delle attività riservate
28. Esperto tecnico nel settore Automotive
29. Mediatore interculturale e linguistico
30. Mediatore Familiare (UNI 11644:2025), nel rispetto della disciplina normativa vigente
31. Mobility Manager – Professionista della gestione della mobilità delle persone (UNI 11977:2025)
32. Disability Manager – riferimento UNI/PdR 159:2024
33. Esperto in Numismatica e valutazione numismatica
34. Esperto in Orologeria e valutazione di orologi
35. Professionista della Privacy, del trattamento e della protezione dei dati personali (UNI CEI EN 17740:2024)
36. Project Manager (UNI 11648:2022)
37. Professionista HSE – Health, Safety and Environment (UNI 11720:2025)
38. Esperto in Analisi della sicurezza dei mezzi di trasporto – aerei, navi, ferrovie, funivie e sistemi assimilabili
39. Esperto in Analisi territoriale, ambiente e Smart City
40. Professionista della Security (UNI 10459:2017)
41. Traduttore e Interprete (UNI 11591:2022)
42. Professionista della Gestione del Rischio – Risk Manager (UNI 12012:2026)
43. Patrocinatore Stragiudiziale – professionista del risarcimento del danno (UNI 11477:2021), limitatamente all'attività stragiudiziale e alle attività non riservate per legge

Avvertenza

L'iscrizione al CONPEF in una delle categorie sopra indicate attesta esclusivamente l'appartenenza del professionista alla corrispondente categoria associativa, sulla base dei requisiti stabiliti dal Regolamento CONPEF.

L'iscrizione non costituisce abilitazione, autorizzazione o titolo per l'esercizio di attività che la legge riserva a professionisti iscritti in ordini, collegi, albi, ruoli o elenchi pubblici, né consente l'esercizio di professioni sanitarie o di altre attività soggette a specifica riserva di legge.

I riferimenti a norme UNI, UNI CEI o Prassi di Riferimento indicano il pertinente quadro tecnico-normativo applicabile alla figura professionale e non implicano, di per sé, il possesso di una certificazione di conformità alla norma, che può essere dichiarata dal singolo professionista esclusivamente ove effettivamente conseguita secondo le procedure previste.

La categoria «Patrocinatore Stragiudiziale – professionista del risarcimento del danno (UNI 11477:2021)» riguarda esclusivamente l'assistenza stragiudiziale finalizzata alla gestione e definizione delle pretese risarcitorie nei limiti delle attività non riservate. Non attribuisce rappresentanza giudiziale né consente lo svolgimento di attività riservate per legge ad avvocati o ad altri professionisti abilitati.

5. Variazione delle categorie professionali

L'elenco delle categorie viene aggiornato dal C.D. che, a seguito di opportune valutazioni, può eliminare, modificare o aggiungere figure professionali, anche per sopraggiunte esigenze normative, tecniche, organizzative o per prevenire sovrapposizioni con professioni regolamentate. L'elenco delle categorie viene conseguentemente aggiornato anche sul sito web, nel registro e nella modulistica dell'Associazione.

Con effetto dal 19 settembre 2026 sono soppresse e non possono essere attribuite in nuove attestazioni le categorie «Esperto in Proprietà industriale, brevetti e marchi (non C.P.I.)» e «Ispettore sistemi di condizionamento». La soppressione ha efficacia prospettica e non costituisce, di per sé, dichiarazione retroattiva di illegittimità dei documenti associativi precedentemente emessi.

6. Obblighi dei soci

- accettare e rispettare Statuto, Codice etico e di condotta, Regolamento e deliberazioni associative;
- comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati e dei requisiti professionali dichiarati;
- provvedere all'aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite da CONPEF;
- assolvere il pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti;
- utilizzare il numero di iscrizione, il logo, le attestazioni e le categorie associative in modo veritiero, non equivoco e conforme ai limiti della propria competenza;
- non presentare la categoria CONPEF come titolo abilitante, iscrizione ordinistica o autorizzazione allo svolgimento di attività riservate;
- informare l'utenza del proprio numero di iscrizione quando utilizza il riferimento all'Associazione o l'attestazione ai sensi della legge n. 4/2013;
- mantenere adeguata copertura assicurativa professionale quando richiesta dalla normativa, dalla categoria o dalle deliberazioni associative;
- operare con rigore, trasparenza, correttezza, indipendenza e nei limiti delle competenze effettivamente possedute;
- comunicare a CONPEF l'eventuale perdita, sospensione o revoca di titoli, certificazioni, autorizzazioni o iscrizioni che costituiscano requisito dichiarato per una categoria.

7. Diritti dei soci

- partecipare alla vita associativa e alle assemblee nei limiti previsti dallo Statuto;
- esercitare l'elettorato attivo e passivo quando in regola con gli obblighi associativi e non sottoposti a provvedimenti che ne limitino temporaneamente l'esercizio;
- presentare osservazioni, proposte e richieste agli organi associativi;
- accedere ai servizi, alle iniziative formative e alla documentazione associativa secondo le modalità previste;
- ricevere una contestazione chiara e poter esercitare il contraddittorio prima dell'adozione di provvedimenti sanzionatori.

8. Domanda di iscrizione e ammissione

La domanda di iscrizione deve contenere i dati identificativi e di contatto del richiedente, curriculum professionale, dichiarazione di autenticità dei titoli e della documentazione prodotta, indicazione delle categorie richieste e accettazione di Statuto, Codice etico e Regolamento. Il C.D., esaminata la domanda e i documenti allegati, delibera sull'ammissione o ne motiva il rigetto. Contro il rigetto il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. Formazione e aggiornamento professionale

I soci sono tenuti all'aggiornamento professionale continuo secondo le modalità deliberate dal C.D. Salvo diversa deliberazione, entro il 28 febbraio di ogni anno è prodotta la documentazione relativa ad almeno 20 crediti formativi maturati nell'anno precedente, di cui almeno 10 attraverso attività organizzate o riconosciute da CONPEF. Ogni ora di attività formativa equivale, di regola, a un credito; ai relatori può essere riconosciuto un numero maggiore di crediti secondo le regole deliberate dal C.D.

10. Attestazioni e Registro dei Soci Qualificati

CONPEF può rilasciare, previa verifica e sotto la responsabilità del legale rappresentante, le attestazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge n. 4/2013. L'attestazione non costituisce requisito necessario per l'esercizio della professione e non sostituisce titoli, abilitazioni, autorizzazioni o iscrizioni richieste da normative speciali.

Nel Registro dei Soci Qualificati possono essere inseriti i soci che possiedano i requisiti definiti dal C.D., documentati e mantenuti nel tempo. L'eventuale riferimento a una norma UNI non autorizza il socio a dichiararsi certificato qualora non disponga di una certificazione personale effettivamente rilasciata secondo le procedure previste.

11. Utilizzo dei contrassegni associativi

Il nome CONPEF, il logo, il numero identificativo, la tessera e le attestazioni possono essere utilizzati esclusivamente dai soci aventi diritto e secondo le indicazioni dell'Associazione. È vietato qualsiasi utilizzo idoneo a indurre terzi a ritenere che CONPEF abbia conferito un titolo pubblico, una funzione giudiziaria, un'abilitazione professionale o una competenza riservata.

12. Irregolarità e comportamenti sanzionabili

Costituiscono fatti suscettibili di verifica e, quando ne ricorrano i presupposti, di provvedimento associativo o disciplinare:

- violazione dello Statuto, del Codice etico e di condotta, del Regolamento o delle deliberazioni associative;
- dichiarazioni false, reticenti o documentazione non veritiera prodotte ai fini dell'iscrizione, dell'inquadramento in una categoria o del rilascio/mantenimento di un'attestazione;
- utilizzo del nome CONPEF, del logo, del numero associativo o delle attestazioni in modo ingannevole, equivoco o dopo la cessazione del relativo diritto;
- presentazione della categoria associativa come titolo abilitante, iscrizione ad albo o autorizzazione pubblica;
- esercizio o pubblicizzazione, mediante richiamo all'iscrizione CONPEF, di attività riservate senza i requisiti richiesti dalla legge;
- gravi o reiterate violazioni dei doveri di correttezza, indipendenza, riservatezza e lealtà professionale;
- condotte che arrechino un danno concreto e ingiustificato all'utenza o all'immagine dell'Associazione;
- omessa comunicazione della perdita di un requisito professionale determinante, quando ciò comporti un uso non corretto della categoria o dell'attestazione.

13. Procedura di verifica, contestazione e contraddittorio

1. La segnalazione può provenire da utenti, soci, organi associativi o da fatti direttamente rilevati da CONPEF. La Segreteria acquisisce la documentazione e la sottopone al Consiglio Direttivo senza anticipare giudizi di responsabilità.
2. Il C.D. svolge una verifica preliminare. Le segnalazioni manifestamente infondate o prive di elementi verificabili possono essere archiviate con annotazione agli atti.
3. Quando emergano elementi sufficienti, il C.D. comunica al socio, con PEC o altro mezzo idoneo a provarne la ricezione, l'apertura del procedimento, i fatti contestati, le disposizioni che si assumono violate e la documentazione essenziale disponibile.
4. Al socio è assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per presentare osservazioni, memorie e documenti e per chiedere di essere ascoltato. Il silenzio del socio non equivale ad ammissione dei fatti.
5. Qualora nel corso dell'istruttoria emergano fatti nuovi rilevanti ai fini della decisione, essi devono essere comunicati al socio, assicurandogli un congruo termine per controdedurre.
6. Il procedimento è definito dal C.D. con provvedimento motivato, di regola entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le difese, salvo motivate esigenze istruttorie.

14. Provvedimenti e criteri di proporzionalità

Il C.D. valuta natura e gravità del fatto, intenzionalità o negligenza, reiterazione, effetti prodotti, collaborazione dell'interessato e precedenti associativi. In relazione al caso può disporre:

- archiviazione;
- richiamo scritto;
- diffida alla cessazione della condotta o alla regolarizzazione entro un termine determinato;

- sospensione o revoca della singola categoria o dell'attestazione quando vengano meno i relativi requisiti o ne risulti improprio l'utilizzo;
- sospensione temporanea dell'utilizzo dei contrassegni associativi, quando necessaria e proporzionata;
- decadenza o esclusione dall'Associazione nei casi previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, in particolare per violazioni gravi o reiterate.

La perdita o modifica di una singola categoria per ragioni oggettive, normative o per soppressione della categoria stessa costituisce misura amministrativa e non sanzione disciplinare, salvo che siano accertate autonome condotte rilevanti.

15. Ricorso al Collegio dei Probiviri

Nei casi di incompatibilità, decadenza, esclusione o altro provvedimento sanzionatorio che incida sui diritti associativi, il socio può impugnare la decisione entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, ricorrendo al Collegio dei Probiviri. Il Collegio decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. L'esito definitivo viene comunicato all'interessato entro i successivi 30 giorni. Il componente del Collegio che abbia un interesse personale nella vicenda o un conflitto con l'interessato deve astenersi.

16. Misure cautelari

In presenza di fatti documentati di particolare gravità e di un rischio attuale per l'utenza o per la corretta utilizzazione delle attestazioni CONPEF, il C.D. può disporre in via cautelare la sospensione dell'utilizzo della specifica attestazione, categoria o contrassegno per il tempo strettamente necessario alla verifica. La misura deve essere motivata, comunicata immediatamente al socio, non ha natura sanzionatoria e deve essere riesaminata dopo il contraddittorio.

17. Cessazione del rapporto associativo e morosità

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. La qualità di socio si perde per recesso, decesso, incompatibilità o venir meno dei requisiti, esclusione e morosità, secondo lo Statuto e il presente Regolamento.

Il recesso avviene mediante comunicazione scritta e ha effetto dalla ricezione. La morosità è gestita secondo le scadenze annualmente stabilite dal C.D. e, ove prevista, può comportare sospensione e successiva decadenza secondo le disposizioni vigenti. Il socio cessato o escluso deve interrompere l'utilizzo del logo, del numero associativo, delle attestazioni e di ogni riferimento che possa far presumere la permanenza dell'iscrizione.

18. Organi associativi, convocazioni e Comitato Tecnico di Valutazione

Le convocazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, della Giunta e del Comitato Tecnico di Valutazione avvengono secondo lo Statuto e le deliberazioni organizzative vigenti. Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione quando sia possibile identificare i partecipanti, assicurare la partecipazione e verbalizzare le decisioni.

Il Comitato Tecnico di Valutazione supporta il C.D. nelle verifiche tecnico-professionali, nell'accesso alle categorie e nella qualificazione dei percorsi formativi; non sostituisce gli organi competenti nelle decisioni disciplinari.

19. Mezzi dell'Associazione e quote sociali

CONPEF è un'associazione senza scopo di lucro. Le risorse derivano dalle quote associative, dalle attività formative e scientifiche, dai servizi associativi consentiti, da contributi e liberalità e dalle ulteriori entrate compatibili con lo Statuto e con la legge. Le quote sono deliberate dal C.D. e rese conoscibili attraverso i canali associativi.

20. Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce, dalla data di entrata in vigore, le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili. Il C.D. può apportare integrazioni o modifiche per esigenze organizzative, normative o tecnico-professionali, nel rispetto dello Statuto e della legge n. 4/2013. Ogni modifica viene datata, deliberata e resa conoscibile agli associati e, quando necessario, agli enti competenti.

Il Presidente
Dr. Francesco Matranga



Il Segretario verbalizzante

